

RIDUZIONE DELLA TA.RI. (TASSA SUI RIFIUTI) PER RECUPERO RIFIUTI ASSIMILATI

Il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione C.C. n.13 del 09.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni prevede quanto segue:

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 40% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

L'Amministrazione Comunale ha stanziato per l'attività di recupero avvenuta nel corso dell'anno precedente la somma complessiva di € 5.000,00 da destinare al finanziamento della suddetta riduzione.

DESTINATARI: gli operatori economici (utenze non domestiche della TARI) che, attraverso ditte specializzate, provvedono al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, sostenendo costi in proprio.

ENTITA' RIDUZIONE: la riduzione verrà applicata sulla sola quota variabile della tariffa in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e allo stanziamento complessivo deciso dall'Amministrazione Comunale. In particolare sarà pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 40% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

TEMPI: la riduzione deve essere richiesta, compilando l'apposito modulo, qui allegato, completo degli allegati richiesti, con allegata carta identità del soggetto sottoscrittore e firmata digitalmente e **da presentare entro il 16 marzo dell'anno in corso** mediante consegna all'ufficio tributi o mediante invio tramite pec all'indirizzo comune.bedizzole@legalmail.it.

Gli aventi diritto riceveranno una comunicazione con la quale si provvederà al riconteggio di quanto dovuto per TARI per l'anno in corso. Gli stessi dovranno provvedere al versamento della 1^a rata della Tassa secondo quanto indicato nell'avviso di pagamento ricevuto in precedenza dall'Ufficio Tributi comunale.

PER INFORMAZIONI: contattare l'ufficio tributi al n. 030/6872928 – email: tributi@comune.bedizzole.bs.it – orari apertura sportello: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Il Responsabile Area Economico Finanziaria

(Simoni Dott.ssa Giuseppina)